

ICIAP

Iciap –Società in liquidazione-Possesso partita IVA-Presunzione d’impresa-Esclusione.

Sent. n. 150 del 26/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Calderone-Relatore Pietramala-Italfinance Int.srl in liqu./Comune di Roma.

Il possesso della partita IVA non può prestarsi a presunzione di attività d’impresa,ma esclusivamente di completamento delle operazioni di liquidazione della società.

Infatti,ai sensi degli artt. 2249 e segg. del c.c.,le attività del liquidatore non sono affatto rivolte all’esercizio dell’impresa,ma unicamente dirette alle operazioni di liquidazione ed alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.

Rif. Normativi:artt.2249 e segg..

Iciap-Determinazione-Sul reddito imponibile ai fini IRPEG-Esclusione-Sul reddito d’impresa dell’esercizio di riferimento-Legittimità-Deduzioni-Criterio.

Sent. n.251 del 3/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente Bajardi-Relatore Barberio Corsetti-Parfim srl/Comune di Roma.

In tema di determinazione dell’ICIAP,agli effetti di cui ai commi ottavo e nono dell’art. 1 del D.L. n. 66/1989, per reddito d’impresa deve intendersi non quello dell’IRPEG,ma il reddito formato da tutti i proventi e i costi riconducibili all’impresa nel corso dell’esercizio di riferimento, corrispondente al risultato economico dell’esercizio medesimo.

Quindi non è consentita ai fini ICIAP la detrazione delle perdite del precedente esercizio, come invece è consentito ai fini IRPEG .

Rif. Normativi:DL n.66/1989,art.1,commi 8 e 9.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.17960/2003.